



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 – Cod. Mecc. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI E DELLE RIUNIONI DEI GLO

Istituto Comprensivo “Marco Polo” – Senago (MI)

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 136 del 22/09/2026

Finalità del testo: disciplinare in modo circoscritto, verificabile e prudentiale le attività collegiali a distanza consentite dal CCNL e dai criteri MIM, salvaguardando validità delle deliberazioni, segretezza del voto, partecipazione effettiva, protezione dei dati e continuità dei lavori.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento a distanza, **e nei casi eccezionali in modalità mista**, delle attività collegiali dei docenti rientranti **nell'art. 44, comma 3, lettere a) e b)**, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione in quanto compatibili e non sostituite dai successivi CCNL, nonché, nei limiti espressamente previsti, delle due ore di programmazione didattica collegiale della scuola primaria di cui all'art. 43, comma 5, del medesimo CCNL **e delle riunioni dei GLO ai sensi della normativa vigente in materia di inclusione scolastica**.
2. Il Regolamento è finalizzato a garantire la piena validità giuridica delle sedute e delle deliberazioni, l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva e simultanea, l'unicità e la regolarità del voto, la corretta verbalizzazione, la sicurezza delle comunicazioni, la protezione dei dati personali e la conservazione delle evidenze documentali.
3. La modalità a distanza non costituisce un diritto individuale del singolo partecipante a collegarsi da remoto. Essa è una modalità organizzativa della seduta, disposta per l'intero organo o, nei soli casi previsti dal presente Regolamento, in modalità mista.
4. Restano disciplinati dalle rispettive norme e dai rispettivi regolamenti il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva. Il presente Regolamento non disciplina gli scrutini e le operazioni di valutazione periodica e finale, di cui all'art. 44, comma 3, lettera c), del CCNL.

Art. 2 – Riferimenti normativi

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 10 e 37;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e successive modificazioni;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, con particolare riferimento agli artt. 43 e 44, comma 6;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, con particolare riferimento all'art. 1, comma 13, che mantiene applicabili le disposizioni dei precedenti CCNL ove compatibili e non sostituite;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026 per la parte economica, per quanto applicabile;



- Nota MIM prot. AOODPIT n. 3803 del 30 giugno 2026, relativa allo svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo, e relativo Allegato tecnico «Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche»;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni; D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, come modificato dal D.I. 1° agosto 2023, n. 153, con particolare riferimento all'art. 4, comma 6, che consente lo svolgimento a distanza delle riunioni del GLO in modalità telematica sincrona;
- Linee guida AgID vigenti in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e di sicurezza digitale;
- ogni successiva disposizione legislativa, contrattuale o ministeriale applicabile alla materia.

Art. 3 – Definizioni

1. Per «seduta a distanza» si intende la riunione sincrona nella quale tutti i partecipanti sono collegati mediante piattaforma digitale istituzionalmente autorizzata.
2. Per «seduta mista» si intende la riunione nella quale alcuni componenti sono fisicamente presenti e altri partecipano da remoto in tempo reale. Tale modalità è eccezionale e può essere utilizzata solo quando siano assicurate condizioni sostanzialmente equivalenti di ascolto, intervento e voto.
3. Per «piattaforma istituzionale» si intende la soluzione di videoconferenza autorizzata dall'Istituto e configurata nel rispetto delle misure di sicurezza e protezione dei dati applicabili.
4. Per «sistema di voto» si intende lo strumento o la procedura, anche distinta dalla piattaforma di videoconferenza, impiegata per l'espressione e la rilevazione del voto.
5. Per «evidenze documentali» si intendono i verbali, gli esiti di voto, i registri delle presenze, gli eventuali report esportabili e le altre risultanze necessarie a dimostrare la regolarità della seduta e delle deliberazioni.

Art. 4 – Principi generali

1. La seduta a distanza deve consentire la partecipazione contemporanea dei componenti, l'interlocuzione in tempo reale, la conoscibilità della documentazione utile, l'esercizio del diritto di intervento e, quando previsto, l'espressione del voto.
2. La scelta della modalità di svolgimento è effettuata tenendo conto della natura degli argomenti, del carattere deliberativo o non deliberativo della seduta, delle esigenze organizzative e della disponibilità di strumenti conformi ai requisiti MIM.
3. Nessuna deliberazione avente efficacia giuridica può essere assunta a distanza con strumenti che non consentano di dimostrare il rispetto dei requisiti applicabili alla specifica tipologia di voto.
4. La modalità a distanza non può comportare una compressione dei diritti di partecipazione, informazione, proposta, intervento o voto dei componenti dell'organo.

TITOLO II – AMBITO DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA

Art. 5 – Attività che possono svolgersi a distanza

1. Il Collegio dei docenti può essere convocato e svolgersi a distanza, anche quando siano previste deliberazioni, purché siano rispettati i requisiti di cui al presente Regolamento e all'Allegato tecnico MIM del 2026.
2. Le articolazioni interne del Collegio, ivi comprese le riunioni per ordine di scuola, i dipartimenti, le commissioni, i team e i gruppi di lavoro, possono svolgersi a distanza quando ciò sia previsto nel Piano annuale delle attività o nella relativa convocazione e quando la natura degli argomenti lo consenta.



3. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, come modificato dal D.I. 1° agosto 2023, n. 153, le riunioni dei GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. La modalità è indicata nella convocazione e deve garantire l'effettiva partecipazione dei soggetti aventi titolo, l'identificazione dei partecipanti, la riservatezza delle informazioni trattate e la corretta verbalizzazione.
4. **I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione si svolgono ordinariamente in presenza.** Possono essere convocati a distanza, in tutto o in parte, **soltanto in presenza di motivate esigenze organizzative o di gravi impedimenti alla partecipazione in presenza, previa determinazione del Dirigente scolastico e purché siano garantiti tutti i requisiti previsti per le sedute e le votazioni a distanza.**
5. Le due ore di programmazione didattica collegiale della scuola primaria **si svolgono ordinariamente in presenza.** L'eventuale svolgimento a distanza **è ammesso solo quando espressamente previsto nel Piano annuale delle attività o in una sua motivata modifica, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, organizzative e di sicurezza applicabili.**
6. La modalità mista non costituisce modalità ordinaria. Essa può essere autorizzata dal Dirigente scolastico per specifiche e motivate esigenze, a condizione che i partecipanti da remoto dispongano dei medesimi diritti di ascolto, intervento, accesso ai documenti e voto dei partecipanti in presenza.

Art. 6 – Attività escluse o soggette a particolare cautela

1. Gli scrutini, le operazioni di valutazione periodica e finale e gli adempimenti collegiali di cui all'art. 44, comma 3, lettera c), del CCNL non rientrano nell'ambito del presente Regolamento e si svolgono secondo la normativa specificamente applicabile.
2. **Non si svolge a distanza una votazione a scrutinio segreto quando l'Istituto non disponga di un sistema preventivamente verificato come conforme ai requisiti tecnico-organizzativi ministeriali per tale tipologia di voto.**
3. Qualora, nel corso di una seduta a distanza, emerga la necessità di una votazione segreta e non sia disponibile un sistema conforme, la trattazione può essere conclusa, ma la votazione sul relativo punto è rinviata a una seduta in presenza o ad altra seduta nella quale sia disponibile uno strumento conforme.
4. Il Dirigente scolastico o il Presidente dell'organo dispone lo svolgimento in presenza quando la natura dell'argomento, esigenze di riservatezza, criticità tecniche o altre circostanze rendano la modalità telematica inidonea a garantire regolarità, effettiva partecipazione o tutela dei dati.

TITOLO III – CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 7 – Convocazione

1. La convocazione indica espressamente la modalità di svolgimento della seduta: in presenza, a distanza o, nei casi ammessi, mista.
2. Per le sedute a distanza o miste la convocazione riporta o rende disponibile attraverso canale istituzionale: piattaforma utilizzata, modalità di accesso, orario di apertura della stanza virtuale, ordine del giorno, documentazione utile e ogni indicazione necessaria per la partecipazione.
3. Quando all'ordine del giorno sono previsti punti deliberativi, la convocazione specifica, ove necessario, la modalità di votazione prevista. **Se è prevedibile una votazione su persone, il Presidente verifica preventivamente la disponibilità di un sistema idoneo al voto segreto oppure convoca in presenza il punto interessato.**
4. Il link di accesso è personale o comunque riservato ai soggetti aventi titolo e non può essere inoltrato a terzi.



Art. 8 – Accesso, identificazione e ammissione alla seduta

- 1. I componenti interni accedono con l'account istituzionale individuale. È vietato l'uso di credenziali altrui o condivise.**
2. Per genitori, specialisti, rappresentanti di enti o altri soggetti esterni legittimamente convocati, l'accesso avviene mediante collegamento individualmente comunicato o altra procedura autorizzata che consenta al Presidente di verificarne l'identità e il titolo a partecipare.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario verbalizzante, accerta l'identità dei partecipanti e la loro effettiva presenza. A tal fine può richiedere l'attivazione della videocamera, in particolare all'ingresso, in caso di dubbio sull'identità o prima di una votazione.
4. Non sono ammessi alla seduta soggetti estranei privi di titolo. Ciascun partecipante deve adottare le misure ragionevoli affinché terzi non possano ascoltare o visionare contenuti riservati.

Art. 9 – Presenze, numero legale, ingressi e uscite

1. Il Segretario verbalizzante rileva i presenti, gli assenti, gli ingressi successivi e le uscite anticipate con modalità idonee e verificabili.
2. Per il Collegio dei docenti la validità dell'adunanza è verificata ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 297/1994. Per gli altri organismi si applicano le disposizioni sul quorum previste dalle rispettive norme.
3. Le disconnessioni tecniche sono annotate quando, per durata o momento in cui si verificano, risultino rilevanti ai fini dell'effettiva partecipazione o della validità delle deliberazioni. Ai fini della votazione, il componente deve risultare regolarmente collegato e identificabile al momento dell'espressione del voto. Il successivo rientro è registrato quando rilevante.
4. Il numero legale deve sussistere nei momenti in cui la normativa lo richiede e, in particolare, al momento della deliberazione. Se viene meno, il Presidente sospende i lavori e, se non è possibile ripristinarlo in tempi ragionevoli, rinvia o chiude la seduta.

Art. 10 – Regole di comportamento e riservatezza

1. I partecipanti sono tenuti a collegarsi con puntualità, a mantenere un comportamento rispettoso e a utilizzare il microfono secondo le indicazioni del Presidente, evitando sovrapposizioni negli interventi.
2. Per le sedute che trattano dati personali o informazioni riservate, **e in particolare per i GLO e i Consigli di classe, ciascun partecipante deve collegarsi da un ambiente idoneo a garantire la riservatezza e utilizzare, ove opportuno, cuffie o auricolari.**
3. **È vietato effettuare registrazioni audio o video, fotografie o screenshot della seduta, del materiale condiviso o dei partecipanti, salvo espressa base giuridica e preventiva autorizzazione dell'Istituto.**
4. La registrazione non costituisce modalità ordinaria di verbalizzazione. Eventuali registrazioni istituzionali possono essere disposte solo per specifiche esigenze legittime, previa valutazione delle condizioni giuridiche e privacy.
5. La chat della piattaforma ha funzione esclusivamente accessoria. I messaggi in chat non sostituiscono la verbalizzazione e sono acquisiti agli atti solo quando il Presidente ne disponga espressamente l'acquisizione.



TITOLO IV – DISCUSSIONE E VOTAZIONI

Art. 11 – Svolgimento della discussione

1. Il Presidente dirige i lavori, assicura il rispetto dell'ordine del giorno, disciplina gli interventi e garantisce che tutti i componenti possano partecipare in condizioni di effettiva parità.
2. La documentazione necessaria è resa disponibile, di norma, mediante gli strumenti istituzionali prima della seduta. Durante la videoconferenza la condivisione dello schermo deve essere limitata ai documenti pertinenti e deve evitare l'esposizione non necessaria di dati personali.
3. Le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti devono essere formulati in modo chiaro prima dell'apertura della votazione. Il Presidente dà lettura o rende visibile il testo sul quale si vota.
4. Una volta aperta la votazione non sono ammessi nuovi interventi sul merito, salvo la necessità di chiarire un errore materiale o una criticità tecnica.

Art. 12 – Principi generali delle votazioni a distanza

1. **Ogni votazione a distanza deve assicurare: identificazione degli aventi diritto; unicità del voto; integrità e non modificabilità dell'espressione; corretta determinazione dell'esito; rispetto dei quorum e delle maggioranze; possibilità di documentare e verificare il risultato.**
2. Prima dell'utilizzo di un sistema di voto avente effetti deliberativi, l'Istituto verifica la coerenza della **soluzione con i requisiti dell'Allegato tecnico MIM**, acquisendo la documentazione tecnica necessaria e, quando richiesta, la dichiarazione di conformità del fornitore o partner tecnologico.
3. Non possono essere utilizzate per deliberazioni giuridicamente rilevanti funzionalità di sondaggio o raccolta di preferenze delle quali non sia stata preventivamente verificata l'idoneità rispetto alla specifica tipologia di voto.
4. L'apertura, la durata e la chiusura della votazione sono dichiarate dal Presidente e annotate nel verbale.

Art. 13 – Voto palese

1. Le votazioni sono palesi salvo i casi in cui l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 297/1994 richieda lo scrutinio segreto.
2. Il voto palese a distanza può essere espresso mediante appello nominale, oppure mediante sistema elettronico idoneo, purché sia possibile associare in modo certo ciascun voto al componente che lo ha espresso e conservare evidenza dell'esito.
3. Nel caso di appello nominale il Segretario registra per ciascun componente la scelta espressa. Il Presidente, al termine, proclama il risultato indicando favorevoli, contrari, astenuti e ogni altro dato richiesto dalla normativa applicabile.
4. Qualora un componente perda la connessione prima di aver espresso il voto, potrà votare solo se rientra prima della chiusura delle operazioni. Non sono ammessi voti trasmessi successivamente o con canali non autorizzati.

Art. 14 – Voto a scrutinio segreto

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 297/1994, **la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.**



2. **Lo scrutinio segreto a distanza è ammesso esclusivamente mediante un sistema preventivamente verificato come conforme ai requisiti dell'Allegato tecnico MIM del 2026 e, in particolare, capace di garantire: separazione strutturale tra autenticazione e voto; anonimizzazione effettiva e non reversibile; impossibilità per amministratori, fornitori o altri soggetti di risalire al voto individuale; gestione dei metadati tale da evitare la re-identificazione; verificabilità del solo esito complessivo; unicità del voto.**
3. Non è sufficiente che uno **strumento dichiari semplicemente la modalità «anonima»: deve essere tecnicamente documentabile l'impossibilità di correlare il voto all'identità del votante.**
4. Prima della votazione il Presidente verifica il numero degli aventi diritto e dà atto dell'avvio della procedura. Il sistema deve impedire voti plurimi e consentire di verificare che il numero dei voti registrati sia compatibile con il numero degli aventi diritto che hanno partecipato alla votazione, senza rendere identificabile la scelta individuale.
5. In caso di dubbio sulla conformità dello strumento, di malfunzionamento o di impossibilità di garantire la segretezza, la votazione non è effettuata o, se già iniziata, è annullata e rinviata a una seduta in presenza oppure ripetuta con sistema conforme.

TITOLO V – MALFUNZIONAMENTI, VERBALIZZAZIONE E SICUREZZA

Art. 15 – Malfunzionamenti e interruzioni

1. In caso di problemi tecnici individuali il partecipante ne dà immediata comunicazione attraverso il canale disponibile. Il Segretario annota, quando rilevante, l'interruzione e il successivo rientro.
2. Se il malfunzionamento riguarda il Presidente, il sistema di videoconferenza o un numero di componenti tale da compromettere la validità della seduta, i lavori sono sospesi fino al ripristino o rinviati.
3. Se il problema interviene durante una votazione e può aver compromesso l'unicità, l'integrità, la segretezza o la corretta rilevazione dei voti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione integrale dopo il ripristino delle condizioni di regolarità.
4. **Nessun risultato parziale di una votazione segreta interrotta può essere utilizzato o divulgato.**

Art. 16 – Verbale ed evidenze documentali

1. Il verbale indica almeno: data e orario; modalità di svolgimento; Presidente e Segretario; presenti e assenti; eventuali ingressi, uscite e disconnessioni rilevanti; verifica del quorum; sintesi della discussione; testo delle deliberazioni; modalità di voto; esito; eventuali malfunzionamenti e provvedimenti adottati.
2. Per il voto palese il verbale riporta gli elementi necessari a ricostruire l'esito e, ove previsto, le scelte individuali. Per il voto segreto non deve contenere dati idonei a collegare l'identità del votante alla scelta espressa.
3. Gli esiti delle votazioni e le altre evidenze digitali necessarie sono acquisiti agli atti con modalità che ne garantiscano autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità e reperibilità nel tempo.
4. La conservazione dei documenti avviene secondo il sistema di gestione documentale dell'Istituto e le Linee guida AgID vigenti.

Art. 17 – Protezione dei dati, sicurezza e verifica di conformità

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e delle misure organizzative e tecniche adottate dall'Istituto.



2. Prima di utilizzare piattaforme o sistemi di voto per attività deliberative a distanza, l'Istituto verifica le misure di sicurezza dichiarate dal fornitore, i ruoli privacy, le condizioni di trattamento, la disponibilità delle evidenze necessarie e la conformità ai requisiti tecnico-organizzativi ministeriali.
3. Qualora il servizio comporti trattamento di dati personali per conto dell'Istituto, sono definiti i ruoli privacy e, ove ricorrano i presupposti, il fornitore è designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.
4. L'Istituto valuta preventivamente, con il coinvolgimento del RPD/DPO, la necessità di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e vi procede quando ne ricorrano i presupposti, con particolare attenzione alle caratteristiche del sistema di voto digitale adottato e ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
5. La conformità della soluzione adottata è verificata prima del primo utilizzo e nuovamente in caso di modifiche sostanziali della piattaforma, delle funzionalità di voto o delle condizioni tecniche e contrattuali del servizio.
6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza applicabili alla concreta modalità di svolgimento delle attività a distanza.

Art. 18 – Disposizioni finali, rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, contrattuali e ministeriali vigenti, nonché i regolamenti interni dell'Istituto per quanto compatibili.
2. Le norme imperative sopravvenute prevalgono sulle disposizioni incompatibili del presente Regolamento. L'Istituto provvede alla tempestiva revisione del testo qualora intervengano nuovi criteri legislativi, contrattuali o ministeriali che incidano sulle modalità di svolgimento o di voto.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di adozione del Consiglio di Istituto ed è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.
4. Con l'entrata in vigore sono disapplicate le disposizioni interne incompatibili con il presente Regolamento.

ALLEGATO 1 – CHECK-LIST MINIMA PER UNA SEDUTA DELIBERATIVA A DISTANZA

Verifica	Controllo minimo
Convocazione	Modalità a distanza indicata; link riservato; ordine del giorno; documenti; modalità di voto prevista.
Identificazione	Account individuali o accesso autorizzato; verifica del titolo dei partecipanti esterni.
Numero legale	Rilevazione presenze prima dell'apertura e prima delle votazioni quando necessario.
Voto palese	Appello nominale o strumento verificato; unicità, tracciabilità e conservazione dell'esito.
Voto segreto	Solo per questioni di persone; sistema conforme ai requisiti MIM; nessuna correlazione tra identità e voto.
Malfunzionamenti	Procedura di sospensione/annullamento e ripetizione; nessun uso di risultati parziali compromessi.
Privacy	Ambiente riservato; niente registrazioni/screenshot; minimizzazione dei dati; particolare cautela per GLO e Consigli.
Conservazione	Verbale ed evidenze acquisite nel sistema documentale; integrità e reperibilità nel tempo.